



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 12/10/2016

Ricorso dell'atleta MURARO LETIZIA per lo scioglimento del vincolo dalla Società SPORTING ALTO VICENTINO (Cod. Fipav 06.029.0203)

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Dott.ssa Anna Cignacco	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta MURARO LETIZIA, esaminata la documentazione allegata al medesimo, sentite le deduzioni d'udienza formulate da parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 07/10/2016 per la discussione di merito.

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 23/08/2016, regolarmente ricevuta in data 25/08/2016, l'Atleta Muraro Letizia chiedeva, in via amichevole, alla Società Sporting Alto Vicentino ASD il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, senza corresponsione di indennizzo, che la Società non riscontrava.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 12/09/2016 l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, senza corresponsione di indennizzo, rappresentando i seguenti motivi di svincolo: 1 – mancato rispetto da parte del Sodalizio, nella persona del Direttore Sportivo, di promesse di valorizzazione riferite alla stagione sportiva precedente; 2 – mancata partecipazione agli allenamenti e mancata aggregazione alla squadra



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 12/10/2016

partecipante al campionato di Seconda Divisione nella stagione sportiva 2015/2016; 3- cambio di tre tecnici e variazione dei luoghi ed orari di allenamento nel periodo 16/01/2016-31/03/2016; 4- mancata convocazione agli allenamenti di preparazione tenutisi nel mese di luglio 2016; 5- mancata iscrizione del Sodalizio ai campionati di competenza; 6- mancata produzione di copia conforme del modello di primo tesseramento.

- Il Sodalizio non si costituiva nel presente procedimento.
- Dopo avere sentito la ricorrente, accompagnata dal padre esercente la potestà genitoriale, il ricorso veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e, quindi, non merita accoglimento.

Quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso, questa Commissione rileva che non vi è in atti alcun elemento idoneo a suffragare gli assunti dell'Atleta; peraltro, trattasi di motivi di doglianza che, anche qualora fossero stati concretamente dimostrati, non necessariamente avrebbero influito nell'utilizzo delle prestazioni sportive della ricorrente nella presente stagione sportiva.

Quanto alle doglianze in merito al cambio di allenatori e di sedi di allenamento, di cui al terzo motivo di ricorso, considerato preliminarmente che trattasi, anche in questo caso, di lamentele inerenti la stagione sportiva già conclusa e per un periodo di tempo limitato, l'Atleta espressamente ha riconosciuto in udienza la disponibilità dell'allenatore della Società di appartenenza ad accompagnare le giocatrici, di volta in volta, negli spostamenti.

Relativamente al quarto motivo di ricorso, l'invito all'Atleta a presentarsi agli allenamenti di preparazione per la nuova stagione sportiva non richiede specifiche formalità di convocazione, diversamente da quanto previsto per la convocazione di inizio del campionato, in rapporto alla



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 12/10/2016

quale l'Atleta stessa ha prodotto in allegato al ricorso n. 3 missive di convocazione da parte della Società di appartenenza.

Il quinto e sesto motivo di ricorso, infine, non possono essere presi in considerazione da questa Commissione, poiché il primo di essi non è stato citato nel contesto della lettera di messa in mora inviata al Sodalizio, mentre il secondo non rientra nelle competenze della presente giudicante.

Da ultimo, tenuto conto delle succitate motivazioni di diniego, nulla incide la mancata costituzione nel presente procedimento della Società convenuta.

P.Q.M.

questa Commissione rigetta il ricorso e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta.

Affissione all'Albo il 12 ottobre 2016

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale